

SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGIO PUBBLICO A PAGAMENTO IN VIALE TOR DI QUINTO – CIG: 8378308E78

(Contratto elettronico art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016)

Il giorno.....del mesedell'anno 2020, nella sede sita in Roma, Via Flaminia 872 il Municipio XV di Roma Capitale, C.F. 02438750586 , nella persona del Direttore, dott.ssa Francesca Romana Nicastro, in base ai poteri conferiti dallo Statuto di Roma Capitale, concede per la gestione della sosta a pagamento l'area sita in Roma, Viale Tor di Quinto (incrocio con piazzale Ponte Milvio) alla con sede in Via c.a.p.nella persona del Legale Rappresentate

..... nato a il C.F., domiciliato per la carica in , secondo le modalità sotto indicate, che di seguito verrà identificato come “concessionario”:

PREMESSO CHE:

- Con nota prot. N. 82734 del 10/10/2020 il Direttore dell’Area Tecnica del Municipio Roma XV ha attestato il valore stimato della concessione e l’importo a base d’asta corrispondente al Canone concessorio annuo relativo alla concessione del servizio di gestione del parcheggio pubblico in viale Tor di Quinto (area ex mercato Ponte Milvio);
- Con determinazione a contrarre rep. n. CU/1885/2020 del 10/10/2020 è stata indetta una procedura aperta in modalità elettronica di cui all’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del parcheggio pubblico in viale Tor di Quinto (area ex mercato Ponte Milvio);
- Con determinazione rep. n. CU/1992/2020 del 26/10/2020 è stato approvato lo schema del presente contratto unitamente a tutti gli altri documenti di gara;
- Con determinazione rep. n. CU/...../2020 del/10/2020 è stato stabilito di aggiudicare la procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 relativa alla concessione del servizio di gestione del parcheggio pubblico in viale Tor di Quinto (area ex mercato Ponte Milvio) alla ditta con sede legale in..... P.IVA
- Con determinazione rep. n. CU/...../2020 del/...../2020 è stata stabilita l’efficacia della procedura suddetta;
- Che, ai sensi dell’art.88 comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) e con le modalità di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2014, n. 193 (Regolamento Banca dati nazionale unica), la Stazione Appaltante ha richiesto in data 6 luglio 2015 la comunicazione antimafia ex art. 87 del Decreto legislativo 159/2001 (Prot.n.) e che, la stessa è stata rilasciata con prot. N.

Oppure:

- in ragione del mancato rilascio della stessa nel termine previsto è possibile procedere alla stipula del presente contratto mediante acquisizione dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 87 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011;
- Che è pervenuta al Municipio Roma XV a mezzo PEC in data prot.n. , l'Autocertificazione da parte del legale rappresentante e amministratore unico dell'Impresa circa l'insussistenza a proprio carico delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- Che il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo all'impresa rilasciato da in data prot. n., attesta che l'Impresa stessa "Risulta regolare" nel pagamento degli oneri contributivi;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1- OGGETTO del contratto

Il presente Capitolato Speciale d'appalto ha come oggetto la disciplina della concessione del servizio di gestione del parcheggio pubblico a pagamento, ubicato nel territorio del Municipio Roma XV, area sita in Viale Tor di Quinto – incrocio Piazzale Ponte Milvio (ex area mercato).

Nell'esperimento del servizio è fatto obbligo al contraente di assicurare la custodia dei luoghi, la quale potrà essere esperita, tra le altre modalità, anche mediante sistema di videosorveglianza esperito da remoto e ogni altra dotazione strumentale ritenuta opportuna (es. casse automatiche).

L'area dovrà essere fruibile dalla cittadinanza 24h su 24, 7 gg su 7 e la possibilità di sosta garantita secondo le tariffe riportate all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto.

La concessione prevede altresì le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area come meglio specificate all'art. 6 del presente contratto e nel Capo II del Capitolato speciale d'appalto, precisando in che dalle stesse è esplicitamente esclusa l'attività di potatura delle alberature (insistenti in ogni caso al di fuori dell'area di parcheggio).

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE E PROROGA TECNICA

La durata della concessione è di anni 1 (uno), decorrenti dal 01/01/2020 o comunque dalla data di stipula del contratto, con possibilità di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016.

ART. 3 – CANONE CONCESSORIO: PAGAMENTO CORRISPETTIVI

A decorrenza degli effetti prodotti dal presente contratto, il Concessionario dovrà corrispondere un canone di concessione annuo pari a € (.....//.....) oltre IVA da versare a questo Ente a mezzo Bonifico Bancario sul conto corrente dell'Ente, in quattro rate trimestrali entro il 10 di ogni trimestre unitamente alla relativa rendicontazione richiesta ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Speciale d'appalto e dell'art. 4 del presente contratto.

Il corrispettivo verrà corrisposto mediante Bonifico Bancario sul Conto corrente dell'Ente a seguito di emissione del relativo documento contabile da parte del Municipio Roma XV.

L'Appaltatore ha l'obbligo di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, meglio precisati all'art. 14 del presente contratto.

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, nella causale dei versamenti dovrà essere riportato il CIG (Codice Identificativo Gara);

In caso di inadempimento al pagamento dovuto, anche di un solo trimestre, il contratto si intenderà risolto automaticamente fra le parti, senza alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione Municipale con obbligo della ditta aggiudicataria del servizio a ripristinare lo stato dei luoghi a propria cura e spese.

Art. 4 - OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

Contestualmente al pagamento del canone concessorio di cui sopra ogni trimestre il concessionario dovrà presentare a mezzo PEC all'attenzione del Responsabile del Procedimento una rendicontazione analitica sul livello di occupazione del parcheggio, con distinzione per fasce orarie, e sui relativi incassi.

Il mancato inoltro della rendicontazione di cui sopra, anche a seguito di sollecito da parte del Responsabile del Procedimento può costituire causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, parte integrante del presente contratto

E' parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegata, l'offerta economica presentata dall'Impresa appaltatrice in sede di gara.

L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto degli obblighi, per quanto compatibili, derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

Il Concessionario ha l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e di tutta l'attrezzatura installata, si impegna a provvedere all'eventuale sostituzione in caso di danneggiamento e/o malfunzionamento al fine di garantire la continuità e la corretta gestione dell'area di sosta. Il Concessionario deve inoltre provvedere a proprie spese e cura alla manutenzione ed al rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale relativa all'area di sosta a pagamento secondo la vigente normativa.

Il Concessionario è obbligato ad applicare le tariffe previste nell'avviso pubblico per l'affidamento del servizio oggetto della presente concessione, rapportati al numero dei posti disponibili per auto e motoveicoli, come sotto riportato:

Autovetture	
Orari	Tariffe
dalle ore 07:00 alle ore 19:00	€ 0,50 per le prime due ore o frazione
dalle ore: 07:00 alle ore: 19:00	€ 1,00 per le successive ore di sosta
dalle ore: 19:01 alle ore: 24:00	€ 1,00 per ora o frazione
dalle ore: 00:01 alle ore: 6:59	€ 2,00 per ora o frazione
Motoveicoli	
Orari	Tariffe
indifferenziata nell'arco delle 24 ore	€ 0,50
Penale - smarrimento ticket	€ 15,00

In ogni caso il Municipio Roma XV non è responsabile per il furto o i danni agli apparecchi e alle attrezzature collocate su area pubblica né per i danni provocati a terzi in conseguenza della gestione della sosta a pagamento data in concessione.

L'Amministrazione Municipale è salva da ogni pretesa, azione e ragione che potrà essere avanzata da terzi, in considerazione della gestione del servizio da parte del Concessionario.

Sono inoltre a carico del Concessionario:

1. i costi dell'energia per il funzionamento degli impianti;
2. il servizio di raccolta degli incassi e relativa rendicontazione;
3. la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature ed impianti, ivi compresi gli interventi per ripristino, sistemazione o sostituzione degli stessi a seguito di atti vandalici;
4. la tempestiva apposizione di appositi avvisi per l'eventuale non funzionamento o disattivazione degli impianti e l'intervento di proprio personale per assicurare il servizio;
5. il controllo dell'area di sosta a mezzo di personale per h 24.

Il Concessionario si impegna a:

- a) consentire, in ogni momento e anche senza preavviso, visite ed ispezioni all'impianto da parte di funzionari dell'Amministrazione Comunale a ciò incaricati e fornire ad essi le informazioni eventualmente richieste con particolare riferimento all'andamento gestionale, al funzionamento

del servizio oggetto dell'affidamento, allo stato di conservazione dell'area, in relazione al quale può essere prescritta l'esecuzione di interventi ritenuti necessari;

- b) impedire che sull'area si costituiscano servitù o situazioni comunque lesive della piena e libera proprietà del Municipio Roma XV, dandone avviso, senza indugio, alle Autorità competenti;
- c) contrarre, con oneri a proprio carico, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile derivanti al concessionario per danni a persone e o cose in conseguenza di tutte le attività di gestione, come meglio specificato all'art. 10 del presente contratto.

Il Concessionario solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità, nonché a tenerla indenne da ogni pretesa, azione e ragione che potrà essere avanzata da terzi in dipendenza della gestione del servizio o del mancato adempimento degli obblighi contrattuali connessi con la gestione dell'area di sosta.

Il Concessionario si obbliga a rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia di lavoro dipendente.

Il Concessionario avrà cura di provvedere all'intestazione a proprio nome dei contratti per la fornitura di energia elettrica e linea telefonica.

Il Concessionario acconsente sin da ora e in ogni momento alla stazione appaltante l'installazione di impianti pubblicitari e/o affissioni all'interno dell'area di parcheggio, senza nulla a che pretendere per indennità o mancato lucro, eccetto che le installazioni comportino riduzione dei posti macchina; essa potrà avanzare progetti di installazione di impianti pubblicitari e di sponsorizzazione all'Amministrazione di Roma Capitale che ne valuterà la fattibilità nel rispetto delle norme e delle disposizioni in materia pubblicitaria, ivi inclusa la modalità di ripartizione fra l'Amministrazione ed il Concessionario di eventuali introiti.

Qualora per la necessità di adeguamento a nuove normative si dovessero rendere necessari interventi di modifica alla segnaletica o agli impianti o aggiunte onerose, il Concessionario dovrà farsi carico dei relativi oneri per gli opportuni interventi e /o aggiunte.

ART. 7 – RESTITUZIONE DEL BENE

Il Concessionario è obbligato a riconsegnare il bene alla scadenza della concessione in caso di risoluzione, rinuncia o revoca della stessa in buono stato e funzionante, senza nulla a pretendere per opere aggiuntive e/o di miglioria (cohn esclusione di parcometri e/o casse automatiche che andranno disinstallate e rimosse al termine dell'affidamento), ai sensi di quanto meglio previsto nell'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 8– CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione della Stazione Appaltante alcuni servizi necessari alla gestione della presente concessione ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dal D.Lgs 50/2016 - Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

Il subappaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ART. 9 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva dell'importo di euro (...../.....) mediante polizza fideiussoria n. rilasciata in data dalla avente validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo dei lavori/certificati di regolare esecuzione;

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, oltre che quanto previsto a proposito nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 10 - OBBLIGHI ASSICURATIVI.

L'Impresa dovrà presentare, prima dell'inizio dei lavori, la polizza assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi, redatta secondo lo schema tipo 2.3 previsto dal D.M. delle Attività Produttive 12.03.2004 n.123, avente validità dalla data di consegna dell'area alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

La polizza assicurativa di cui sopra rilasciata da in data ha i seguenti massimali:

- per responsabilità civile verso terzi: euro 1.000.000,00 (euro un milione/00).

ART. 11. RECESSO, SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E REVOCA DEL CONTRATTO,

Nel caso in cui si verificano fatti impreveduti e non imputabili in alcun modo alla ditta aggiudicataria (esempio chiusure generalizzate attività causa ragioni epidemiologiche da COVID – 19) questa può notificare la circostanza e invocare la sospensione contrattuale.

L'invocazione della clausola di forza maggiore, previa accettazione da parte della Stazione Appaltante, avrà l'effetto di sospendere la prestazione con spostamento del termine contrattuale in avanti. La concessione sarà prolungata per tutta la durata di inattività "giustificata" e autorizzata dall'Ente.

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso dal contratto le disposizioni dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 nonché le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'appalto.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 e dall'art. 1456 del codice civile, per i casi di inadempienza delle obbligazioni contrattuali, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera a mezzo PEC con messa in mora di 10 (dieci) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione del servizio o altri casi previsti dal Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali circa tempi e modalità di esecuzione (es. Applicazione delle tariffe e degli orari difforni da quelle convenute, Violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le aree di sosta a pagamento per usi o finalità diverse da quelle di cui al presente Capitolato, Violazione nel curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e della segnaletica utilizzata per il servizio);
- c) morosità reiterata e continuativa per un periodo superiore ad un solo trimestre;
- d) utilizzo dell'area difforme rispetto a quanto stabilito nel presente contratto.
- e) manifesta incapacità o inidoneità o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Municipale, il servizio stesso;
- f) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- i) non rispondenza dei beni forniti in corso di esecuzione dell'appalto alle specifiche normative europee;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera o di produzione di falsa documentazione, fatta comunque salva ogni eventuale responsabilità sia penale che civile;
- n) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART.12 - PENALI

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli precedenti e gli eventuali maggiori danni cagionati all'Amministrazione Municipale, si applicano le penali indicate all'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il mancato o ritardato pagamento delle penali costituisce causa di risoluzione immediata del contratto; in caso di risoluzione contrattuale a causa di quanto previsto nel presente articolo ogni opera realizzata dall'impresa, con esclusione dei parcometri che rimangono di proprietà della medesima ditta, diventerà di proprietà del comune a titolo di risarcimento del danno.

ART.13 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE.

Ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni introdotte dal D.Lgs 15 novembre 2012, n. 218, si prende atto che, con comunicazione giunta a mezzo PEC prot. n. del, la Prefettura di ha attestato che la procedura di richiesta della comunicazione antimafia tramite il portale BDNA effettuata da questo Ente con protocollo n. del è stata chiusa in data con esito negativo, e che pertanto non emerge a carico dei soggetti dell'Impresa appaltatrice meglio identificati all'art. 85 del soprarichiamato D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., la sussistenza della cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 e s,m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 dello stesso D.Lgs 159/2011 e s.m.i.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore , a pena di nullità assoluta del presente contratto e di quelli da questo aventi causa, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche ed integrazioni introdotte dal Decreto Legge n.187 del 12 novembre 2010 e Legge di conversione 17 dicembre 2010 n.217.

Qualora l'Appaltatore abbia notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi suddetti ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. Inoltre ha l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso le Poste Italiane spa dedicati, anche non in via esclusiva alla presente commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, compresi quelli tra Appaltatore e Subappaltatore, devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3 comma 3 della legge 136/2010, devono essere effettuati, pena la risoluzione di diritto dell'affidamento stesso, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine l'Appaltatore si impegna a comunicare al Comune, al fine di consentire i pagamenti, i riferimenti del Conto Corrente Dedicato, o dei Conti Correnti Dedicati, oltre al nominativo dei soggetti autorizzati ad operarvi.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiere delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i rpedetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Le indicazioni operative relative alla tracciabilità dei flussi finanziari sono quelle fornite dall'Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici con la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011.

ART. 15 - CONTROVERSIE

E' escluso il ricorso alla procedura arbitrale art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza in via esclusiva del Foro di Roma.

ART. 16 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che il canone concessorio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

Richiesto, io Direttore ho ricevuto questo atto, redatto in ogni sua parte da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione con strumenti di tecnologia informatica su numero ----- (-----) video pagine che ho letto al comparente il quale, dispensandomi espressamente dalla lettura degli atti sopra richiamati di cui hanno dichiarato di aver preso separata e preventiva conoscenza, a mia espressa domanda e previa ammonizione circa le conseguenze penali per dichiarazioni mendaci a norma dell' articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me, dopo aver io personalmente verificato la validità dei certificati digitali ai sensi del combinato disposto dell'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89 come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera b), legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "codice dell'amministrazione digitale", lo sottoscrivono con firma digitale.

Certifico, inoltre io sottoscritta Dott.ssa Francesca Romana Nicastro, ai sensi dell'articolo 57 – bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110 e dell'articolo 23-ter comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, che la copia informatica dell'allegato al presente atto denominato "Capitolato speciale", composta rispettivamente di numero (.....) video pagine e assoggettata ad imposta di bollo mediante contrassegni telematici su copia cartacea agli atti della Segreteria di Direzione.

Imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'articolo 1, comma 1/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 come modificato dal D.M. 22 febbraio 2007.

ROMA



MUNICIPIO ROMA XV

..... – – firmato digitalmente

Dott.ssa Francesca Romana Nicastro – Municipio Roma XV – firmato digitalmente